

**PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDANNITA' DI AMMINISTRATORI DI
SOSTEGNO, CURATORI E TUTORI**

Premessa

L'interlocuzione intercorsa tra il Tribunale di Caltagirone, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, il Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, l'A.I.G.A. Sezione di Caltagirone, ha fatto emergere l'esigenza di adottare una disciplina organica ed uniforme per la gestione delle procedure relative all'Amministrazione di Sostegno, alle Curatele e alle Tutelle;

SI CONVIENE IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Presidente del Tribunale di Caltagirone nella persona del Dott. Vincenzo Panebianco;

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, dott.ssa Rosanna Casabona;

ED

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone in persona del Presidente Avv. Giovanni Russo;

Il Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone in persona del Presidente Avv. Rossana Distefano;

La Sezione A.I.G.A. di Caltagirone nella persona del Presidente Avv. Emanuele Alberghina;

PREMBOLO

FINALITA' DEL PROTOCOLLO

La predisposizione del presente Protocollo operativo è volta, da un lato a delineare e valorizzare l'istituto dell'Amministrazione di sostegno a vantaggio e nell'interesse dei suoi beneficiari/utilizzatori, dall'altro ad investire della giusta responsabilità i Professionisti che decidano di assumere l'incarico di Amministratore di Sostegno, richiamandoli all'impegno che tale normativa comporta che si risolve essenzialmente in un'attività solidaristica, in cui però bisogna anche contemperare l'esigenza di compensare economicamente l'ADS per le responsabilità e gli impegni assunti senza che ne assurga una corrispettività;

CONSIDERATO

Che le procedure per le amministrazioni di sostegno richiedono l'esplicazione di attività professionali ed incombenze delicate, sia dal punto di vista giuridico che contabile;

Che le parti in premessa, ove si renda necessario nominare un soggetto estraneo alla cerchia dei familiari, ritengono all'uopo necessaria la formazione di un elenco di professionisti cui affidare gli incarichi per le amministrazioni di sostegno e per le tutele,

Che, di conseguenza, le parti in premessa hanno manifestato disponibilità a collaborare alla predisposizione di un protocollo d'intesa al fine di rendere uniformi le liquidazioni dell'equa indennità spettanti ai professionisti che assumono l'incarico di amministratore di sostegno, e

Che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati curerà la tenuta dell'elenco e la formazione dei professionisti iscritti attraverso l'organizzazione di corsi di aggiornamento, nonché la revisione triennale dell'elenco per la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti iscritti;

Che all'elenco di cui sopra attingeranno preferibilmente i giudici tutelari ai fini della scelta degli amministratori di sostegno e tutori, secondo criteri di rotazione ed equilibrio degli incarichi;

Che appare opportuna la individuazione di tabelle orientative per la determinazione dell'equa indennità di tutori, curatori ed ADS, al fine di perseguire le seguenti finalità:

- a) i soggetti tutelati o amministrati potranno prevedere in linea di massima i termini della possibile liquidazione a carico del loro patrimonio;
- b) i Giudici Tutelari ed i Professionisti potranno avere riferimenti condivisi e uniformi in sede di liquidazione dell'indennità, commisurata al patrimonio amministrato, e alle specifiche difficoltà dell'amministrazione;
- c) il Pubblico Ministero potrà effettuare più rapida valutazione sulla congruità.

Quanto sopra premesso e considerato;

Sezione I

Criteri per la nomina dei professionisti disponibili ad assumere l'ufficio di Amministratore di Sostegno e/o di Tutore.

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, sulla base dei dati e delle candidature presentate tramite il modello di domanda di ammissione pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati nella sezione dedicata, predisporrà l'elenco degli amministratori di sostegno.
2. I Professionisti inseriti nell'Elenco devono osservare i principi generali di competenza, aggiornamento, nonché di lealtà e correttezza.
3. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati trasmetterà annualmente l'elenco dei professionisti che hanno presentato domanda al Presidente del Tribunale.

4. I giudici terranno conto dell'elenco formato dall'Ordine per la nomina dei professionisti come amministratori di sostegno, in considerazione della tipologia della procedura e dell'esperienza, secondo criteri di rotazione e competenza.

Hanno titolo per l'iscrizione in detto elenco gli Avvocati del Foro di Caltagirone :

- a) che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione all'Albo professionale *o in alternativa* :
- b) che abbiano frequentato proficuamente i corsi di formazione e aggiornamento realizzati periodicamente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone o Enti e Associazioni qualificati della durata di almeno 18 ore, all'esito dei quali sia rilasciato un attestato di positiva frequenza da allegare alla domanda di iscrizione all'elenco o producano certificazione di esperienza maturata con nomina di almeno 3 procedure per l'ADS, per la curatela o tutela;

Sezione II

Liquidazione dell'equa indennità

Premessa la gratuità dell'incarico, il combinato disposto degli artt. 379 e 411 c.c. consente di riconoscere al tutore e, dunque, all'amministratore di sostegno, un'equa indennità in relazione all'incarico espletato in beneficio del tutelato/amministrato.

Premesso che presupposto della liquidazione è che il pagamento dell'indennità non dovrà mai pregiudicare il beneficiario, è opportuno soffermarsi sul significato di "equa indennità", sulle modalità di determinazione e quant'altro sia necessario comprendere affinché, appunto, l'indennità possa correttamente essere definita "equa".

Non si tratta certamente di un corrispettivo vero e proprio, dal momento che non è determinabile sulla base delle tariffe professionali vigenti, quanto, piuttosto, di una corresponsione finalizzata a compensare il patrimonio perduto, in termini di spesa e di tempo (sottratto ad altre attività), da parte dell'amministratore di sostegno.

Tale indennità deve essere "equa", ossia giusta, commisurata e proporzionata all'attività svolta dall'amministratore di sostegno.

Il Giudice che dovrà liquidarla, dunque, nella sua valutazione discrezionale circa il quantum dell'indennità, dovrà fare riferimento al parametro dell'equità, tenuto conto funzioni esercitate con riferimento alla cura della persona e dei suoi interessi patrimoniali.

Con l'ordinanza n. 1073 del 6 dicembre 1988 la Corte Costituzionale ha espressamente individuato nell'entità del patrimonio e nelle difficoltà della sua gestione i criteri della determinazione dell'indennità. La stessa ordinanza esclude l'indennizzabilità per l'assistenza personale eccedente i doveri dell'ufficio. Infatti, la cura della persona può essere contemplata anche come unica finalità dell'amministrazione di sostegno, essendo l'istituto volto a garantire protezione alle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, limitandone nella minor misura possibile la capacità di agire (Cass. civ. Sez. VI - I

Ord., 2610712018, n. 19866 rv. 650197-01), ma "il compito dell'amministratore di sostegno resta fondamentalmente quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la "cura della persona", poiché l'art. 357 cod. civ., che indica tale funzione a proposito del tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall'art. 411 tra le "norme applicabili all'amministrazione di sostegno" (Cass. pen. Sez. V, 1911012015, n.7974). Ciò significa che il giudice tutelare, nella determinazione del *quantum* dell'indennità, deve tenere conto della capienza del patrimonio del beneficiario (motivo per cui, qualora il beneficiario non abbia la disponibilità economica, non sarà possibile liquidare alcuna indennità, posto che questa non deve in alcun modo gravare sulle sue risorse) e della difficoltà della sua gestione, in termini di impegno profuso per la conservazione del patrimonio stesso, di tempo speso, di costi sostenuti.

Nella liquidazione il giudice, all'interno dello scaglione, dovrà poi valutare il flusso delle entrate annue in rapporto al flusso delle uscite valorizzando l'apporto positivo che l'attività dell'amministratore di sostegno ha avuto sulla conservazione o, meglio, sull'incremento del patrimonio nonostante la gestione delle varie spese.

Pertanto, a meno che nel decreto di nomina di cui all'art. 405 cod. civ. non sia indicato nello specifico il compito di cura della persona del beneficiario, l'amministratore di sostegno non ha tale onere, sebbene sia sempre opportuno che, in caso di necessità, egli ne riferisca a chi di competenza.

Tali principi sono stati trasfusi nella tabella allegata al presente protocollo che tiene conto dei parametri sopra indicati, ovvero le percentuali saranno calcolate sulla base dell'entità del patrimonio e a seconda della difficoltà della gestione, partendo dal patrimonio del soggetto debole ed incrementando il risultato in ragione della "difficoltà dell'amministrazione". All'importo così ottenuto, vengono aggiunte le spese documentate, che, in caso di richiesta, vengono liquidate dal Giudice con apposita indicazione, di modo che tali spese non vengano eventualmente sottoposte a tassazione.

La vigenza delle tabelle viene determinata in un triennio (2025/2028), alla scadenza del quale esse verranno riviste e gli importi adeguati di conseguenza.

Nel caso in cui la gestione dell'amministrazione di sostegno richieda un impegno particolarmente gravoso per l'amministratore di sostegno, in termini di attività spesa per il beneficiario e dunque sottratta al suo lavoro, il Giudice, sempre per valorizzare l'istituto dell'Amministrazione di sostegno, a vantaggio e nell'interesse dei suoi nei limiti della sua discrezionalità, potrà anche valutare di corrispondere un'indennità che superi la percentuale massima prevista per quel determinato scaglione di valore.

Qualora, al contrario, l'amministrazione di sostegno risulti particolarmente lineare (sia perché in essere da diversi anni, sia perché già lineare di per sé stessa), la liquidazione dell'indennità dovrà tenere in considerazione, se non altro, la permanente responsabilità del patrimonio che resta in carico all'amministratore di sostegno, con tutti i rischi e le conseguenze ad essa correlati.

Questo fa sì che l'amministratore di sostegno, seppur in minima parte, dovrà sempre adoperarsi, durante l'anno di gestione, per far sì che il patrimonio del beneficiario si conservi e non subisca nocumento.

Sarà equo riconoscere sempre all'amministratore di sostegno un'indennità, sebbene minima.

L'amministratore di sostegno, nella sua d'indennità, dovrà dunque ben specificare se il patrimonio del suo beneficiario è un patrimonio con possibilità di incremento o meno e illustrarne le motivazioni.

La nozione di patrimonio, o meglio di valore del patrimonio sul quale effettuare la liquidazione dell'indennità all'ADS - che come detto si effettua anche tenendo conto dell'attività espletata dall'ADS - è dato dalla somma della liquidità, del valore degli investimenti e delle proprietà alla data del rendiconto, decurtate dalle passività a tale data.

Tempi e modi di presentazione dell'istanza

Per esigenze degli uffici, guardando anche al parametro normativo di riferimento (art. 380 c.c.) - che prevede il conto della gestione annuale - l'eventuale richiesta di indennità deve essere presentata con cadenza annuale contestualmente al rendiconto ed alla relazione.


In casi particolari, può essere concessa anche per periodi più brevi (il valore previsto dal protocollo è, in questo caso, ridotto proporzionalmente).

Il presente protocollo va trasmesso, a cura del Presidente del Tribunale di Caltagirone a tutti i Magistrati, togati ed onorari del Tribunale di Caltagirone e, a cura del Consiglio dell'Ordine a tutti gli Avvocati del Foro di Caltagirone.


Va, altresì, pubblicato sul sito web del Tribunale di Caltagirone e sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone.

Del presente Protocollo fa parte integrante l'allegato contenente la tabella di liquidazione.


Il Presidente del Tribunale




Il procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Caltagirone



La Presidente del CPO



Il Presidente locale Sezione AIGA



Il Presidente della Camera Penale di Caltagirone



TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITA'

Valore patrimonio mobiliare	Indennità base annua	Aumento in considerazione del patrimonio immobiliare e della complessità dell'attività
fino a €.3000,00	fino a €.500	fino al 50%
Da €.3001,00 a €.6000,00	€.600,00 a €.900,00	fino al 50%
Da €.6000,01 a €.20.000,00	da €.900,00 a €.3000,00	fino al 50%
Da 20.001,00 a € 50.000,00	Da € 1.200,00 a € 3.500,00	fino al 50%
Da € 50.001,00 a € 100.000,00	1.800,00 a 6.000,00	fino al 50%
Da 100.000,00 a 300.000,00	Da 2.500,00 a 9.000,00	fino al 50%
Da 300.001,00 a € 500.000,00	Da 3.000,00 a 12.500,00	fino al 50%
Da 500.001,00 a 750.000,00	Da 5.000,00 a 15.000,00	fino al 50%
Da 750.000,00 a 1.000.000,00	Da € 8.000,00 a 18.000,00	fino al 50%
Oltre 1.000.000,00	Da 10.000,00 fino al 2%	fino al 50%





